Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 2 - 2020

Verona, 29 febbraio 2020

VERONA
Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138
Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966
www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativa.....3
AMBIENTE - Reati ambientali colposi e 231, recente sentenza della Corte di Cassazione.....3
CATASTO RIFIUTI/ISPRA - Elenco nazionale delle autorizzazioni e comunicazioni, informazioni fornite dalle amministrazioni territoriali.....4
EMISSIONI – COV Composti Organici Volatili, dichiarazione annuale entro il 1° marzo.....5
RAEE/AEE - Aperto il portale del Registro AEE per l'invio della Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche entro il 30 aprile 2020.....8

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Indicazioni ministeriali, formazione ed addestramento, Interpello n.1/2020.....9
ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche, XXIII elenco dei soggetti abilitati.....10

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE E SICUREZZA LAVORO - Rischio biologico, indicazioni ministeriali per i lavoratori a contatto con il pubblico per la prevenzione del nuovo coronavirus.....10
SALUTE E SICUREZZA LAVORO - Nuovo Coronavirus (Covid-19) informativa.....12
SALUTE E SICUREZZA LAVORO - Nuovo Coronavirus (Covid-19), aggiornamento 14

NEWS AREA TECNICA

FGAS – Comunicazione alle imprese che nel 2021 intendono immettere in commercio nell'Unione europea idrofluorocarburi sfusi, 2020/C 40/09.....14
MANGIMI – Aggiornamento normativo.....15
PILE E ACCUMULATORI - Aperto il portale per la presentazione della comunicazione annuale 2020, contenente i dati del 2019 per pile e accumulatori immessi sul mercato.....15
REACH/CLP - Nuovi controlli sulle dimensioni aziendali dichiarate in sede di registrazione.....17
REACH/CLP - Aggiornamento dell'Allegato XIV del regolamento REACH.....17
UNI/AMBIENTE - Sistemi di gestione ambientale Norma UNI EN ISO 14005.....19

APPROFONDIMENTI

INAIL - Punture di insetti e rischi sul lavoro, un vademecum dell'Inail "Zoonosi vettore trasmesse: rischi occupazionali".....20

VERONA
Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138
Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966
www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa/

Si segnalano i seguenti provvedimenti resi disponibili dall'Albo nazionale gestori ambientali sul proprio sito:

Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 recante la *"Disciplina relativa alla cessazione dell'incarico di responsabile tecnico"*
Il provvedimento contiene le nuove procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, per qualunque causa inclusa la sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità. Le nuove disposizioni si applicano dal 4 maggio p.v.

Circolare n. 2 del 13 febbraio 2020 contenente "Chiarimenti sull'attività di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto derivante dalla stessa".
Il provvedimento chiarisce che chi effettua attività di solo spazzamento (meccanizzato) di aree private non è soggetto all'obbligo di iscrizione all'Albo.
Se chi ha effettuato lo spazzamento si configura come "produttore iniziale" del rifiuto e intende trasportare il rifiuto stesso, deve iscriversi all'Albo nella categoria 2-bis e il codice rifiuto sarò il CER 20 03 03 (residui della pulizia stradale).

AMBIENTE - Reati ambientali colposi e 231, recente sentenza della Corte di Cassazione

https://www.apiverona.it/ambiente-reati-ambientali-colposi-e-231-recente-sentenza-della-corte-di-cassazione/

La società che effettua uno scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite tabellari per velocizzare il ciclo produttivo può essere ritenuta responsabile in quanto al reato ambientale contestato può applicarsi il decreto 231/2001, anche se il reato è di natura colposa. È quanto ritenuto da una recentissima sentenza della Terza sezione penale della Corte di Cassazione (n.3157 del 27 gennaio 2020) che ha respinto il ricorso presentato dalla società, condannata per non aver rispettato i limiti tabellari previsti per lo scarico.

La difesa ha sostenuto l'impossibilità di applicazione della responsabilità amministrativa dell'ente ex 231/2001 al caso oggetto del processo in quanto né il requisito dell'interesse né quello del vantaggio si concilierebbero con la natura colposa del delitto in questione.

La Suprema Corte non ha però condiviso tale impostazione difensiva, sostenendo invece che, anche con riguardo ai reati colposi, "l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento di limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva".

CATASTO RIFIUTI/ISPRA - Elenco nazionale delle autorizzazioni e comunicazioni, informazioni fornite dalle amministrazioni territoriali
https://www.apiverona.it/catasto-rifiutiispra-elenco-nazionale-delle-autorizzazioni-e-comunicazioni-informazioni-fornite-dalle-amministrazioni-territoriali/

Fonte ISPRA

Disponibile sul sito di ISPRA Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale l'elenco nazionale Autorizzazioni e Comunicazioni relativamente ai rifiuti.

L'Elenco Nazionale delle Autorizzazioni si compone di due tipologie di banche dati che sono rispettivamente alimentate attraverso:

- l'inserimento effettuato, ai sensi degli artt. 208, 209, 211, 213 e 214 del d.lgs. n. 152/2006, dalle amministrazioni territoriali competenti al rilascio delle autorizzazioni ordinarie ed in procedura semplificata. La banca dati può essere consultata accedendo alla pagina Elenco nazionale (da amministrazioni);

- l'estrazione delle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale previsto dal DPCM 28 dicembre 2017, valido a partire dalle dichiarazioni riferite al 2018. Tale modello prevede una specifica scheda "Autorizzazioni" che deve essere compilata da tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti. La banca dati può essere consultata accedendo alla pagina Elenco nazionale (da MUD).

Le informazioni contenute nelle banche dati sulle autorizzazioni sono pubblicate così come ottenute dalle varie fonti senza alcuna attività di elaborazione e bonifica da parte di ISPRA.

Per le autorizzazioni di fonte MUD: I dati più aggiornati disponibili sono desunti dalle dichiarazioni MUD presentate nel 2019 e relative al 2018. Ultimo aggiornamento delle banche dati: 07 gennaio 2020.

Vai alle bance dati dell'Elenco Nazionale delle Autorizzazioni

Ai sensi degli artt. 208, 209, 211, 213 e 214 del d.lgs. n. 152/2006 l'amministrazione territoriale competente al rilascio delle autorizzazioni ordinarie ed in procedura semplificata trasmette le relative informazioni al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del d.lgs. 152/2006.

La trasmissione è effettuata attraverso il Catasto telematico secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico.
L'elenco può essere liberamente consultato nella presente sezione del sito.

In particolare, le informazioni relative alle autorizzazioni in procedura ordinaria (artt. 208, 209, 211 e 213 del d.lgs. n. 152/2006) possono essere ricercate accedendo alla voce “Autorizzazioni” del menù di navigazione, mentre le informazioni sulle procedure semplificate (art. 214) utilizzando la voce “Comunicazioni del medesimo menù.

I criteri di ricerca utilizzabili sono i seguenti:

- ragione sociale;
- sede legale;
- sede impianto;
- attività di gestione (operazione di smaltimento da D1 a D15 o di recupero da R1 a R13) nel caso delle autorizzazioni ordinarie e attività di recupero (operazione di recupero da R1 a R13) nel caso delle procedure semplificate;
- codice dell'elenco europeo dei rifiuti;
- ricerca avanzata (ad esempio: per tipologia di impianto, per tipologia di atto, provvedimento o comunicazione, ecc.).

NB:ISPRA non rilascia autorizzazioni allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti. Le banche dati sono alimentate direttamente dalle amministrazioni territoriali competenti. Le banche dati sono pubblicate senza alcuna attività di elaborazione e bonifica da parte di ISPRA.

Per la trasmissione delle informazioni relative agli atti autorizzativi (funzionalità accessibile solo alle amministrazioni territoriali competenti al rilascio delle autorizzazioni) si deve fare riferimento allo specifico sito del Catasto Telematico dei Rifiuti.

COS'È IL CATASTO DEI RIFIUTI
Il Catasto dei rifiuti è stato istituito dall'articolo 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. L'articolazione e le funzioni del Catasto sono individuate dall'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Catasto è organizzato in una Sezione nazionale, presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, presso le Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente.

L'Ispra ha organizzato la Sezione Nazionale per via informatica, attraverso la costituzione del Catasto telematico, che intende fornire un quadro conoscitivo completo, costantemente aggiornato e facilmente accessibile in materia di rifiuti.

BANCHE DATI DEL CATASTO
La Sezione nazionale del Catasto contiene le banche dati relative a:
» Rifiuti urbani (produzione, raccolta differenziata, gestione e costi di gestione dei servizi di igiene urbana);
» Rifiuti speciali (produzione e gestione);
» Elenco nazionale autorizzazioni.

EMISSIONI – COV Composti Organici Volatili, dichiarazione annuale entro il 1° marzo
https://www.apiverona.it/emissioni-cov-composti-organici-volatili-dichiarazione-annuale-entro-il-1-marzo-2/

Fonte Ecocerved

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 161/2006, come modificato dal D.Lgs. 33/2008, i soggetti che immettono sul mercato **pitture**, **vernici** e **prodotti per carrozzeria** (*l'elenco dettagliato dei prodotti è contenuto nell'Allegato I del D.Lgs. 161/2006 di seguito riportato*) trasmettono al Ministero dell'ambiente per il tramite delle CCIAA, entro **il 1° marzo di ogni anno**, i dati relativi alla tipologia e alla quantità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell'anno civile precedente.

Si intende per "immissione sul mercato" qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

La dichiarazione COV non va presentata da coloro che vendono i prodotti ai consumatori finali (ex art. 40 c. 7 del D.L.201/2011 n. 201 coordinato con la legge di conversione 214/2011).

La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si articola nelle due sezioni “Sezione anagrafica” e “Sezione prodotti immessi sul mercato” e si può **compilare solo su modulistica cartacea.**

La modulistica *(riportata anche in calce)* viene messa a disposizione dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta ed è disponibile nei siti Internet www.minambiente.it www.unioncamere.it www.ecocerved.it

Per la compilazione su supporto cartaceo si raccomanda l'utilizzo della modulistica allegata alle istruzioni o sua riproduzione su fogli bianchi, formato A4.

Si raccomanda di compilare la modulistica con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con caratteri "stampatello", senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto già riportato nella modulistica, avendo cura di rimanere all'interno degli appositi spazi, separando le parole e partendo da sinistra.

Tutte le quantità numeriche riportate nella comunicazione devono essere espresse in chilogrammi/anno.

La comunicazione va **inviata entro il 1° marzo p.v.** al seguente indirizzo a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento:
RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO
c/o ECOCERVED Scarl
Casella Postale 843
35122 - PADOVA CENTRO (PD)

La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura **"**Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161/2006**"** nonché l'indicazione del Codice fiscale, ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.

Elenco dei prodotti - All. 1 del D.lgs. 161/2007

1. Pitture e vernici:

a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) (minore o uguale) 25@60°;
b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°;
c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola coprente, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semitrasparente, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito della 'categoria semistabile', ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici.
f) impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5µm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
g) primer: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;
i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffiti, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali è aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;
k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.

2. Prodotti per carrozzeria:

a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono: - prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, sverniciatori, sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e prodotti per eliminare il silicone; - predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;
c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono: - surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa; - primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo; - wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; II) primer saldabili; III) le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi 'base coating' (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti 'clear coating' (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste);
e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali (come effetti metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.

RAEE/AEE - Aperto il portale del Registro AEE per l'invio della Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche entro il 30 aprile 2020
https://www.apiverona.it/raeeaee-aperto-il-portale-del-registro-aee-per-linvio-della-comunicazione-produttori-di-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-entro-il-30-aprile-2020/

Fonte www.ecocerved.it

A partire dal 20 gennaio 2020 è possibile presentare la Comunicazione annuale produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all'anno 2019.

Si ricorda che nel 2019 erano state introdotte alcune modifiche: in particolare i produttori devono indicare le informazioni sulla quantità di apparecchiature immesse sul mercato con riferimento alle tipologie contenute nell'Allegato IV al D.lgs. n. 49/2014.

I sistemi collettivi devono indicare invece le quantità raccolta sulla base delle 6 categorie contenute nell'Allegato III al D.lgs. 49/2014.

Le scrivanie telematiche sono accessibili, con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato, dal portale www.registroaee.it. Una volta effettuato l'accesso all'area riservata, è necessario scegliere la voce di menù COMUNICAZIONE ANNUALE.

Sarà possibile comunicare i dati relativi alle sole apparecchiature per le quali il produttore è iscritto al registro: ulteriori apparecchiature dovranno essere inserite con una pratica di variazione.

La comunicazione va presentata, indicando il valore pari a 0, anche se il produttore, nel corso del 2019 non ha immesso alcuna quantità.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.
La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.
La scadenza per la presentazione è il **30 aprile 2020**

Si ricorda che l'articolo 29 del D.Lgs. 49/2014 conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 al fine di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE e di consentire la definizione delle quote di mercato.

I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, via telematica, prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 punto g) del D.lgs. 49/2014 è considerato produttore, e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'art. 8 del D.Lgs., la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'interno del Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, è istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'articolo 9.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Indicazioni ministeriali, formazione ed addestramento, Interpello n.1/2020
https://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-indicazioni-ministeriali-formazione-ed-addestramento-interpello-n-12020/

Fonte: Ministero del Lavoro

Disponibile sul sito del Ministero del Lavoro l'interpello n. 1 del 23 gennaio 2020 recante *"Interpello ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in merito all'applicazione della sanzione prevista per la violazione dell'art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.lgs. 81/08"*.

L'art. 71, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 81/08 sancisce che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.
Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Visto quanto previsto dall'art. 69, comma 1, lett. e) del Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell'art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.

Ciò premesso viene chiesto se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all'utilizzo di attrezzature di cui all'art. 73 comma 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista (ex art. 87 – comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08) in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi.

In risposta il Ministero del Lavoro ricorda che sono previste sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all'uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, lavoratori che non abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.
Inoltre in base al D.Lgs. 151/2015 è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale sia prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi "operatore", compreso il datore di lavoro che ne sia privo.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche, XXIII elenco dei soggetti abilitati
https://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-verifiche-periodiche-xxiii-elenco-dei-soggetti-abilitati/

Pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020.

Con tale provvedimenti viene adottato il ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE E SICUREZZA LAVORO - Rischio biologico, indicazioni ministeriali per i lavoratori a contatto con il pubblico per la prevenzione del nuovo coronavirus
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-rischio-biologico-indicazioni-ministeriali-per-i-lavoratori-a-contatto-con-il-pubblico-per-la-prevenzione-del-nuovo-coronavirus/

Fonte Ministero Salute www.salute.gov.it

Resa disponibile dal Ministero della Salute una circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria Ufficio 05 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del Ministero della Salute prot. 3190 del 3 febbraio 2020 recante *"Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico"* per la prevenzione del nuovo coronavirus 2019-nCoV come provvisoriamente chiamato dalle autorità sanitarie internazionali , ora classificato ufficialmente con il nome di SARS-CoV-2.

Nella circolare vengono fornite indicazioni operative rivolte agli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico precisando che, specificatamente, per tali lavoratori, ai sensi della normativa vigente D.lgs. 81/2008, la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

Le misure devono tener conto della situazione di rischio che, come si evince dalle informazioni sopra riportate, nel caso in esame è attualmente caratterizzata in Italia dall'assenza di circolazione del virus. Inoltre, come si evince dalla circolare del 31/1/2020 relativa all'identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.

Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:
• lavarsi frequentemente le mani;
• porre attenzione all'igiene delle superfici;
• evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
• adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all'all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 (che aggiorna quella precedente del 22/1/2020)2, si provvederà – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:
• evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
• lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

La circolare ministeriale riporta in calce le indicazioni su come si possa identificare con un caso sospetto relativamente a due situazioni:
A) una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e almeno una delle seguenti condizioni:
storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.
B) una persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:
•contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
•ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
•ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov"

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500. Altre informazioni sul sito dell'Istituto superiore di sanità - Epicentro.L'Istituto Spallanzani (INMI) rende noto un bollettino medico alle ore 12 circa di ogni giorno sui casi confermati in Italia e sui test dei contatti monitorati. Disponibile una infografica sull'uso della mascherina nel sito www.epicentro.iss.it/coronavirus che è il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell'Istituto superiore di sanità.

SALUTE E SICUREZZA LAVORO - Nuovo Coronavirus (Covid-19) informativa
https://www.apiverona.it/coronavirus-ordinanza-contigibile-ed-urgente-n-1-del-23-02-2020/

Premessa: poiché la situazione è in continua evoluzione, sarà nostra priorità tenervi costantemente informati sull'aggiornamento e gli sviluppi di queste misure. In riferimento alla diffusione del Nuovo Coronavirus (Covid-19) si evidenzia che al momento nella Regione Veneto non sono presenti limitazioni e/o particolari provvedimenti per le attività industriali, artigianali e commerciali che pertanto procedono regolarmente.

Solo le attività industriali, commerciali all'interno delle aree "rosse", cosi come identificate dal Ministero della Salute, sono sottoposte a misure restrittive come da Ordinanze Nazionali. Pertanto per ora valgono solo le indicazioni comportamentali e di igiene personale e collettiva definite dall'Ordinanza n.1 del Ministero delle salute e della regione veneto (Link).

Nulla vieta che l'Azienda possa decidere autonomamente di sospendere la propria attività per motivi precauzionali. In tal caso per il datore di lavoro permane l'obbligo retributivo e non è prevista la possibilità di utilizzare la cassa integrazione.
Nel caso in cui un lavoratore dipendente decidesse autonomamente di non recarsi presso la propria sede di lavoro in questo caso si tratterebbe di assenza ingiustificata, fermo restando gli obblighi e le indicazioni delle autorità competenti per i lavoratori residenti/domiciliati nelle aree "rosse". Solo chi risiede nelle aree rosse non può abbandonare la propria abitazione e recarsi al posto di lavoro cosi come non è possibile raggiungere il proprio posto di lavoro all'interno della zona rossa da parte dei lavoratori domiciliati all'esterno delle stesso.

Per le sole aziende ricadenti nelle zone a rischio è possibile il ricorso alla cassa integrazione guadagni in quanto trattasi di interruzione dell'attività per tutto o parte del personale per causa di forza maggiore. Per tutte le altre aziende, al momento, non sono previsti ammortizzatori sociali.

Si rimarca che ad oggi non esistono provvedimenti nazionali o regionali che diano indicazioni alle singole Aziende sul comportamento da adottare al proprio interno. Le uniche attività industriali, artigianali e commerciali inibite e sospese sono quelle interne ai comuni delle zone "rosse":

- regione Veneto, comune di Vo' Euganeo;
- regione Lombardia, comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

Si ricorda infine che nel caso in cui un proprio lavoratore presentasse sintomi sospetti il datore di lavoro, **in qualità di responsabile della sicurezza e della salute dei propri dipendenti (art. 2087 del CC e D.Lgs. 81/08)**, può imporre al lavoratore di lasciare il posto di lavoro e di inviarlo alle strutture idonee per la verifica delle reali condizioni di salute a cui non può rifiutarsi senza che **il lavoratore non può rifiutarsi, pena una possibile sanzione disciplinare**.

Nel caso in cui un lavoratore segnalasse al proprio datore di lavoro di essere stato esposto al rischio di contagio allora il datore di lavoro può concordare con il lavoratore stesso di astenersi dal lavoro (permessi o ferie) per il tempo necessario a verificare tramite il proprio medico competente l'ammissibilità o meno sul posto di lavoro. In caso di inammissibilità allora al lavoratore sarebbe riconosciuto lo stato di malattia (ancorché potenziale).

Link utili
Ministero della Salute
Regione Veneto
Ordinanza n.1 del Ministero delle Salute e della Regione Veneto
Chiarimenti applicativi del 24/02/2020
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 23/02/2020

Decalogo comportamentale Iss e Ministero con Regioni, Ordini professionali e società scientifiche
Comune di Verona Chiarimenti su cosa è ammesso e cosa è vietato comune di Verona ed elenco attività aperte e chiuse

Numeri Utili

Se temi di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, rivolgeti al

- numero verde 800.46.23.40
- se hai dubbi o sospetti chiamate il 1500
- in caso di sintomi chiama il 118

Accorgimenti utili da attivare all'interno delle aziende (a cura dello Target Salute Srl / Studio Medico Menegalli – consulente Confimi Apindustria Verona)

- Astensione dal lavoro per tutti coloro che presentano sintomi influenzali e respiratori
- Evitare / limitare momenti di aggregazione in azienda sostituendoli con attività online (è opportuno anche rimandare eventuali corsi di formazione)
- Evitare assembramenti nei locali mensa prevedendone turnazione nell'utilizzo, previa disinfezione delle superfici
- Incrementare l'attività di pulizia delle superfici utilizzando prodotti a base di cloro o alcol
- Favorire ricambio d'aria aprendo periodicamente le finestre
- Censire attentamente l'ingresso in azienda di soggetti potenzialmente a rischio (fornitori, clienti, consulenti etc.)
- Evitare trasferte in località a rischio in Italia e all'estero segnalate sul sito del Ministero della Sanità
- Non far rientrare in azienda per 14 giorni i lavoratori trasfertisti che rientrano da località a rischio
- Effettuare comunque una ricognizione del piano trasferte delle varie unità aziendali, sia per i viaggi di lavoro verso clienti sia per le visite in altre sedi aziendali. Gli spostamenti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile
- Mappare tutto il personale diretto e indiretto per sapere in che zona risiede e il numero di cellulare per poterlo contattare
- Favorire lo smart working per tutti i lavoratori per cui ciò è possibile
- Provvedere ad aggiornare il DVR per la parte relativa al rischio biologico e, se ritenuto opportuno, formare un gruppo di "Crisis Management" (che deve prevedere anche la presenza del Medico Competente aziendale) che possa fungere da riferimento per tutti i dipendenti.
- Affiggere in bacheca aziendale l'ordinanza del Ministero della Salute e della Regione del Veneto che indica anche le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria.
- Affiggere nei bagni e nei luoghi di passaggio il vademecum sui 10 comportamenti da adottare (link) e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani (link)

Al fine di aiutare le aziende a gestire al meglio la situazione corona Virus si condivide

- Schema DVR specifico per Corona Virus da personalizzare da inserire nel DVR Aziendale, redatto da Target Salute Srl / Studio Medico Menegalli – consulente Confimi Apindustria Verona
- auto dichiarazione Coronavirus da sottoporre ai per clienti/fornitori prima dell'accesso in azienda

SMART WORKING

A tutti i dipendenti che verranno individuati, secondo esigenze specifiche, verrà proposto di accedere allo Smart Working, essendo tale istituto contrattuale uno strumento utile anche nel limitare il numero di contatti tra persone, consentendo di affrontare efficacemente questa specifica emergenza.
Il decreto attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto per i dipendenti delle aziende (e unità locali) che si trovano nelle aree a rischio di contagio da coronavirus, la possibilità di ricorso alla modalità di lavoro agile in via automatica individuate dalle Ordinanze. Clicca qui.

SALUTE E SICUREZZA LAVORO - Nuovo Coronavirus (Covid-19), aggiornamento
https://www.apiverona.it/coronavirus-covid19-aggiornamento-per-le-aziende/

Sicuri di aiutare le aziende a gestire al meglio l'emergenza Coronavirus si allegano i seguenti documenti predisposti da Target Salute S.r.l. / Studio Medico Menegalli consulente di Apindutria Verona:

Documento di Valutazione del Rischio da nuovo coronavirus COVID-19 e istruzioni per la loro gestione
(Il DVR è in formato word, in modo che le aziende lo possano personalizzare sulla base dei peculiarità della propria struttura e organizzazione)
Allegato al DVR: registro accessi di terzi in azienda
Infografica per gestione degli ingressi di terzi in azienda in italiano, inglese e tedesco
Auto-dichiarazioni per terzi (autisti, clineti, fornitori, consulenti) che accedono in azienda in italiano, inglese e tedesco
Decreto con elenco Comuni interessati dalle misure speciali di contenimento
Decalogo delle misure di Prevenzione individuali del Ministero della Salute
Decalogo delle misure di Prevezione individuali del Ministero della Salute in formato pieghevole
Infografiche del Ministero della Salute

NEWS AREA TECNICA

FGAS – Comunicazione alle imprese che nel 2021 intendono immettere in commercio nell'Unione europea idrofluorocarburi sfusi, 2020/C 40/09
https://www.apiverona.it/fgas-comunicazione-alle-imprese-che-nel-2021-intendono-immettere-in-commercio-nellunione-europea-idrofluorocarburi-sfusi-2020c-4009/
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 40/47 del 6.2.2020 la "Comunicazione alle imprese che nel 2021 intendono immettere in commercio nell'Unione europea idrofluorocarburi sfusi (2020/C 40/09)".

La presente comunicazione è rivolta alle imprese che nel 2021 intendono presentare la dichiarazione di immissione in commercio nell'Unione di idrofluorocarburi sfusi a norma dell'articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014: quindi si tratta dei produttori/importatori che nel 2021 intendono immettere in commercio nell'Unione una quantità annua totale di idrofluorocarburi sfusi pari o superiore a 100 tonnellate di CO2 equivalente.

Al momento dell'immissione in libera pratica degli idrofluorocarburi gli importatori devono essere in possesso di una registrazione valida in quanto importatore di HFC sfusi sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC»), a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione.

La registrazione è considerata licenza obbligatoria per l'importazione. Analoga licenza è necessaria per l'esportazione di HFC.

Le imprese che intendono ottenere quote dalla riserva devono seguire la seguente procedura:

- A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, l'impresa deve avere un profilo di registrazione valido, approvato dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Per garantire il corretto trattamento della domanda di registrazione, compresa l'eventuale necessità di ulteriori informazioni, la domanda deve essere presentata al più tardi un mese prima dell'inizio del periodo di dichiarazione, **ossia prima del 14 marzo 2020**. Per le domande pervenute dopo il termine non è possibile garantire che la decisione definitiva sulla domanda di registrazione possa essere adottata prima della fine del periodo di dichiarazione. Per le imprese non ancora registrate, le istruzioni per la registrazione sono disponibili sul sito web della DG CLIMA https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf

- L'impresa deve dichiarare le quantità anticipate per il 2021 sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» nel periodo di dichiarazione compreso **tra il 14 aprile e il 14 maggio 2020, ore 13:00 CET**. La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 14 maggio 2020, ore 13:00 CET.

Sulla base delle dichiarazioni, la Commissione assegnerà le quote alle imprese conformemente all'articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, e agli allegati V e VI del regolamento.

La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2021 tramite il «portale FGas e sistema di licenze HFC». L'iscrizione sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» e/o la dichiarazione sull'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2021 non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2021.

MANGIMI – Aggiornamento normativo

https://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativo-2/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020 n. 29 un comunicato del Ministero della Salute contenente "Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente: regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - Anno 2019."

Si tratta dei rappresentanti stabiliti in Italia autorizzati nel 2019 a esercitare l'attività di distribuzione nel mercato UE degli additivi per l'alimentazione animale prodotti in stabilimenti non ubicati in Europa.

PILE E ACCUMULATORI - Aperto il portale per la presentazione della comunicazione annuale 2020, contenente i dati del 2019 per pile e accumulatori immessi sul mercato

https://www.apiverona.it/pile-e-accumulatori-aperto-il-portale-per-la-presentazione-della-comunicazione-annuale-2020-contenente-i-dati-del-2019-per-pile-e-accumulatori-immessi-sul-mercato/

Fonte Ecocerved

Dal 20 gennaio è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2019 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31 marzo 2020.

La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D. Lgs. 188/2008, è il 31 marzo 2020.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori. L'accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato.
Una volta fatto l'accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile.

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2019.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l'impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.

Si segnala che nella Sezione Profilo è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un'area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie.

La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.

L'articolo 14 del D.Lgs. 188/2008 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 188/2008 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000

REACH/CLP - Nuovi controlli sulle dimensioni aziendali dichiarate in sede di registrazione
https://www.apiverona.it/reachclp-nuovi-controlli-sulle-dimensioni-aziendali-dichiarate-in-sede-di-registrazione/

Fonte www.echa.europa.eu

L' Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA ha annunciato che a breve prenderà avvio la verifica delle dimensioni aziendali dichiarate dalle aziende nel contesto delle registrazioni effettuate tra il 2016 ed il 2019.

Alle piccole e medie imprese sono infatti concesse delle significative riduzioni sulle tasse di registrazione, a patto di essere in grado di dimostrare la correttezza della propria dichiarazione con delle precise evidenze documentali.

Nel caso il controllo da parte di ECHA riscontri delle inesattezze o delle carenze in tale documentazione, verrà applicata una cospicua sanzione amministrativa.

ECHA raccomanda quindi a tutti i registranti di verificare la correttezza della propria dichiarazione e la disponibilità di tutti i documenti richiesti, segnalando volontariamente entro breve eventuali errori per non incorrere in sgradite multe.

Suggeriamo quindi a tutte le aziende che si sono dichiarate *Small Medium Enterprise* di verificare accuratamente, assistiti dal proprio commercialista, tutti i requisiti richiesti, ricordando che il riferimento per il corretto calcolo della dimensione aziendale è la Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

REACH/CLP - Aggiornamento dell'Allegato XIV del regolamento REACH
https://www.apiverona.it/reachclp-aggiornamento-dellallegato-xiv-del-regolamento-reach/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 7.02.2020 serie L n. 35 il *"Regolamento UE 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)"*

Il nuovo regolamento amplia la lista di sostanze in autorizzazione (Allegato XIV del Reg. REACH). Le sostanze che sono state incluse sono quelle elencate nelle seguenti tabelle. Per ciascuna di esse è stata stabilita una data a partire dalla quale l'immissione sul mercato e l'uso della sostanza saranno vietati salvo qualora sia rilasciata un'autorizzazione come prescritto all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e una data entro la quale devono pervenire le domande di autorizzazione all'uso.

L'articolo 58 definisce la possibilità di prevedere esenzioni d'uso per sostanze soggette ad autorizzazione. In questo caso per le 11 nuove sostanze non sono stati individuati usi esentabili. Le 11 sostanze complessivamente sono 3 sostanze riconducibili al gruppo degli ftalati, 4 stabilizzatori UV, due composti del bromo, un fosfato e un diossano.

N. Voce	Sostanza	Proprietà della sostanza	Termine per le domande di autorizzazione	Data di scadenza
44	Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare (EC: 271-093-5)	Repr. 1B	27/08/2021	27/02/2023
45	Ftalato di diesile (EC:201-559-5)	Repr. 1B	27/08/2021	27/02/2023
46	Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2 benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (EC: 271-094-0 / 272-013-1)	Repr. 1B	27/08/2021	27/02/2023
47	Fosfato di trixilile (EC: 246-677-8)	Repr. 1B	27/11/2021	27/05/2023
48	Perborato di sodio (EC: 239-172-9 / 234-390-0)	Repr. 1B	27/11/2021	27/05/2023
49	Perossometaborato di sodio (EC: 231-556-4)	Repr. 1B	27/11/2021	27/05/2023
50	5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5- metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi)	vPvB	27/02/2022	27/08/2023
51	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328) – EC: 247-384-8)	PBT, vPvB	27/05/2022	27/11/2023
52	2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327) – EC: 223-383-8	vPvB	27/05/2022	27/11/2023
53	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(secbutil)fenolo (UV-350) – EC: 253-037-1	vPvB	27/05/2022	27/11/2023
54	2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) – EC: 223-346-6	PBT, vPvB	27/05/2022	27/11/2023

Per alcuni casi sono stati posticipati i termini per la presentazione delle domande e la data di scadenza quando la sostanza è impiegata per:

- la fabbricazione di articoli;
- la produzione di articoli complessi;
- la produzione di pezzi di ricambio di articoli;
- la produzione di prodotti utilizzati per la riparazione di articoli;
- la produzione di prodotti complessi la cui produzione cesserà entro la data di scadenza;
- la produzione di prodotti complessi o articoli che non possono funzionare senza un dato pezzo di ricambio che deve essere necessariamente fabbricato utilizzato tali sostanze;
- uso della sostanza (tal quale o in miscela) per la riparazione di articoli o prodotti complessi che deve essere svolta necessariamente con l'utilizzo della stessa

Le date differenti sono state concepite al fine di agevolare le domande di autorizzazione per questi usi e contestualmente per evitare l'obsolescenza prematura di articoli o prodotti complessi che necessitano delle sostanze sopra citate per la loro produzione e per il funzionamento.

Il Regolamento inoltre, al consideranda 12, specifica che la sostanza 1-metil-2-pirrolidone (NMP) non è stata inclusa nell'Allegato XIV in quanto, come per altre due sostanze simili ad essa per proprietà, l'N,N- dimetilacetammide (DMAC) e dell'N,N-dimetilformammide (DMF) la decisione è stata rinviata.

Anche se le tre sostanze non sono perfettamente intercambiabili infatti, sono in linea generale utilizzate per usi industriali molto simili; la decisione di rinvio è pertanto presa al fine di garantire un approccio coerente da parte del legislatore.

Si specifica infine che rispetto alla bozza iniziale del regolamento di inclusione, delle 12 sostanze previste non è stata inserita la sostanza Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'- azodi(formamide)) (ADCA – CAS 123-77-3; EC 204-650-8), sensibilizzante respiratorio impiegato nel mondo dei polimeri.

La modifica dell'Allegato XIV entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso in Gazzetta ufficiale.

UNI/AMBIENTE - Sistemi di gestione ambientale Norma UNI EN ISO 14005

https://www.apiverona.it/ambiente-sistemi-di-gestione-ambientale-norma-uni-en-iso-14005/

Fonte UNI

Pubblicata in lingua italiana dalla Commissione Ambiente la norma UNI EN ISO 14005:2019 "Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per un approccio flessibile all'implementazione per fasi".La normazione è sempre impegnata in prima linea nelle tematiche sull'ambiente. Ed è proprio grazie alla commissione omonima che si deve il recepimento anche in lingua italiana della EN ISO 14005 già disponibile dallo scorso agosto in lingua inglese.

Questo documento - ora ancora più fruibile per il territorio nazionale - fornisce le linee guida per un approccio per fasi al fine di stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione ambientale (EMS) che le organizzazioni, comprese le piccole e medie imprese (SME), possono adottare per accrescere le proprie prestazioni ambientali.

L'approccio per fasi fornisce quella flessibilità che permette alle organizzazioni di sviluppare il proprio EMS con i propri tempi, su un certo numero di fasi, secondo le proprie condizioni. Ciascuna fase è composta da sei passi consecutivi. La maturità del sistema al termine di ciascuna fase può essere individuata utilizzando la matrice di maturità a cinque livelli fornita nell'appendice A della norma.

Il documento, inoltre, si applica a tutte le organizzazioni a prescindere dalle loro attuali prestazioni ambientali, dalla natura delle attività svolte o dalle sedi in cui esse operano. L'approccio per fasi consente ad una organizzazione di sviluppare un sistema che soddisfi in definitiva i requisiti della ISO 14001. La linea guida non tratta quegli elementi di specifici sistemi che vanno oltre la ISO 14001 e non è destinata a fornire interpretazioni dei requisiti della ISO 14001.

È importante notare che il regolamento europeo e le sue modifiche includono anche una serie di ulteriori elementi EMS a supporto delle organizzazioni che desiderano perseguire il miglioramento continuo nelle loro prestazioni ambientali.

APPROFONDIMENTI

INAIL - Punture di insetti e rischi sul lavoro, un vademecum dell'Inail "Zoonosi vettore trasmesse: rischi occupazionali"
https://www.apiverona.it/inail-punture-di-insetti-e-rischi-sul-lavoro-un-vademecum-dellinail-zoonosi-vettore-trasmesse-rischi-occupazionali/

Fonte www.inail.it

Le zoonosi costituiscono un importante problema di sanità pubblica rappresentando il 75% delle malattie emergenti a livello mondiale, molte delle quali sono vettore-trasmesse. Considerata l'epidemiologia delle zoonosi e le complesse interazioni tra uomo, animali e ambiente, è necessario garantire, nel controllo e nella prevenzione di tali malattie, un approccio multidisciplinare e integrato noto con il termine One Health.

Il Ministero della Salute ha predisposto Piani nazionali di sorveglianza e monitoraggio integrati per affrontare in maniera coordinata le eventuali emergenze epidemiche. L'analisi della letteratura sulle principali zoonosi vettore-trasmesse in Europa e in Italia ha permesso di identificare le idonee misure di prevenzione occupazionali.

Riguardo ai pericoli a cui si può andare incontro, la nota segnala che sebbene il rischio da punture di zanzare e pappataci e da morsi di zecche riguardi tutta la popolazione, a esserne colpiti professionalmente sono principalmente i lavoratori che svolgono la loro attività all'aria aperta. Per essi, il datore di lavoro ha l'obbligo, in conformità alle norme d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso idonee misure di protezione e prevenzione nonché di profilassi. In particolare, segnalano i ricercatori del Dimeila, solo per l'encefalite sono a disposizione vaccini sicuri raccomandati per contadini, per il personale militare operante in zone di pericolo infettivo, e per viaggiatori ad alto rischio diretti ad aree endemiche.

L'ultima tabella contenuta nella nota segnala, infine, anche alcune norme comportamentali e di controllo ambientale da adottare. In particolare, tra le prime, l'utilizzo di indumenti chiari o che non lascino scoperte parti del corpo, mentre fra le seconde viene raccomandato l'uso di repellenti per insetti o l'installazione di barriere meccaniche come zanzariere o impianti di condizionamento.
Link alla pubblicazione